



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 14	OGGETTO:	Approvazione tariffe relative alla IUC componenti TASI e IMU per l'anno 2014.
Data 03/06/2014		

L'anno duemilaquattordici, il giorno tre del mese di giugno alle ore 17,30 e prosiegua presso la sala delle adunanze consiliari, alla prima convocazione in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, si è riunito, ai sensi delle vigenti norme di legge, il Consiglio comunale nelle persone di:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
1. M. BARBARA PUSCEDDU (Sindaco)	X		12. Fabrizio PEDDITZI		X
2. Alessandro ANEDDA		X	13. Nicola ZUNNUI	X	
3. Marco ASUNI		X	14. Paolo Flavio ZEDDA		X
4. Paride CASULA	X		15. Andrea ATZENI	X	
5. Antonello COCCO	X		16. Massimo LEBIU	X	
6. Giovanni COCCO	X		17. Giulio LOBINA	X	
7. Gianluigi CORDA	X		18. Massimiliano MALLOCCI	X	
8. Maurizio DESSALVI	X		19. Federico MALLUS	X	
9. Maurilio FLORIS	X		20. Salvatore PODDA		X
10. Luca MANNU		X	21. Mauro SPINA	X	
11. Francesco ORRU'	X				

Presenti: n. 15
Assenti n. 6

Sono presenti gli assessori: Alessandro ORRÙ, Roberto DEMONTIS, Giuseppe FLORIS, Massimo LEONI, Franco MATTA, Giuseppe MELIS, Andrea ORRÙ.

Presiede la seduta Giovanni COCCO nella qualità di Presidente del Consiglio comunale, con l'assistenza del Segretario generale Dott. Efsio Farris.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno e dotata dei pareri previsti dagli art. 49 e 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Risultano nominati scrutatori i Consiglieri Signori:
- Maurizio Dessalvi - Mauro Spina.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO CHE:

il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso, dei terreni agricoli;

pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro, quanto previsto espressamente all'art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013, ed in particolare, per quanto riguarda la TASI l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, possono ai sensi del combinato disposto dei commi 676-677-678 della Legge 147/2013 aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare:
 - modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille, l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;
 - modificare solo in diminuzione l'aliquota di base dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011 e succ. modifiche ed integrazioni;

- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

ATTESO che ai sensi dell'art. 1 c. 681 della L. n. 147/2013 l'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.

RITENUTO, pertanto per quanto concerne la TASI di:

- individuare i servizi indivisibili, (servizi dei quali ne beneficia tutta la collettività di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro), e l'indicazione delle voci di costo alla cui copertura la TASI è diretta, di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,

CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili, parte del fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, adottando le aliquote di seguito indicate la cui applicazione consentirà un'entrata presunta di TASI di € 430.000,00:

- abitazione principale e relative pertinenze : **0,50** per mille;
- altri fabbricati eccetto immobili posseduti o detenuti da imprese e utilizzati per attività d'impresa compresi gli immobili "merce" delle imprese edili: **1** per mille;
- immobili posseduti o detenuti da imprese e utilizzati per attività d'impresa compresi gli immobili "merce" delle imprese edili: **0,75** per mille;
- aree fabbricabili: **1** per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: **1** per mille;

DATO ATTO che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art.1, comma 677 della Legge 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- di stabilire che l'occupante versa la TASI nella misura percentuale del 10% dell'ammontare complessivo calcolato applicando l'aliquota base del 1 per mille. La restante parte è dovuta dal possessore.

RILEVATO altresì che per quanto attiene alla componente IMU per il 2013 le aliquote IMU sono state approvate con deliberazione del C.C. n. 21 del 17/9/2013;

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, parte del fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, adottando l'aliquota dell' **8,0** per mille (*aliquota base*) dell'imposta municipale propria "IMU"; che consentirà un incremento di entrata rispetto al 2013 stimato in € 110.000,00.

TENUTO CONTO inoltre che l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

VISTO il decreto M.I. del 29/4/2014 che ha differito ulteriormente al 31/7/2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

ACQUISITI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla **regolarità tecnica** ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico Sociale in ordine alla **regolarità contabile**, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i. come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento;

SENTITA l'illustrazione dell'Assessore competente Alessandro Orrù, alla quale seguono gli interventi dei consiglieri riportati nel verbale dell'adunanza al quale si rinvia;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano il cui esito è così accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio comunale:

<i>Consiglieri presenti</i>	15
<i>Voti favorevoli</i>	11
<i>Voti contrari</i>	4
<i>Astenuti</i>	0

(votano contro i Consiglieri: Giulio Lobina, Andrea Atzeni, Federico Mallus e Massimiliano Mallocci)

DELIBERA

- 1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui richiamata;
- 2) di individuare i servizi indivisibili, (servizi dei quali ne beneficia tutta la collettività di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro), e l'indicazione delle voci di costo alla cui copertura la TASI è diretta, di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 3) di determinare le aliquote TASI , come di seguito indicato,
- abitazione principale e relative pertinenze : **0,50** per mille;
 - altri fabbricati eccetto immobili posseduti o detenuti da imprese e utilizzati per attività d' impresa compresi gli immobili "merce" delle imprese edili: **1** per mille;
 - immobili posseduti o detenuti da imprese e utilizzati per attività d' impresa compresi gli immobili "merce" delle imprese edili: **0,75** per mille;
 - aree fabbricabili: **1** per mille;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale: **1** per mille;
- 4) di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art.1, comma 677 della Legge 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 5) di stabilire che l'occupante versa la TASI nella misura percentuale del 10% dell'ammontare complessivo calcolato applicando l'aliquota base del 1 per mille. La restante parte è dovuta dal possessore.
- 6) di determinare l' aliquota dell' **8,0** per mille della componente IMU della IUC;

Di dichiarare, stante l'urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni COCCO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Efsio Farris

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA <i>Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> <u>- FAVOREVOLE -</u>	
Data, 30/04/2014	Il Responsabile del Settore Tributi, Servizi al cittadino e Demografici F.to Rag.ra Lucia Scano
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE <i>Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> <u>- FAVOREVOLE -</u>	
Data, 07/05/2014	Il Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, cultura e biblioteca, politiche del lavoro F.to Dott. Raffaele Cossu

OGGETTO:

Approvazione tariffe relative alla IUC componenti TASI e IMU per l'anno 2014.

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 13.12.1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari.

Sinnai, 05/06/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Efsio Farris

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva il giorno 03/06/2014, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.

Sinnai, 05/06/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Efsio Farris

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Sinnai, 05/06/2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Cardia